

dell'attività di assistenza tecnico - giuridica al contribuente da parte delle singole agenzie di pratiche auto.

Le agenzie di pratiche auto sono state individuate quali soggetti idonei a svolgere detto servizio in quanto dotate di adeguata professionalità, in primo luogo perché abilitate dalle Province all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, in secondo luogo perché già autorizzate alla riscossione della tassa auto nel territorio veneto, ed infine perché nella gran parte - come ricordato sopra - già svolgevano detta attività per conto della Regione.

Il modello disegnato con la delibera 677/2008 ha dato prova, negli anni della sua attuazione, di rispondere in modo ottimale alle esigenze che ci si era proposti di soddisfare.

Attualmente, la Regione può contare su circa duecento agenzie pratiche auto quali punti di contatto che offrono al contribuente un servizio di assistenza che non si limita alle sole operazioni di incasso, ma che si estende ad altre prestazioni, assicurando un effettivo supporto sia nelle attività ordinarie (informazioni, interrogazioni, pagamenti, analisi documentazione), sia nella fase del contenzioso.

Tali agenzie, distribuite capillarmente in tutto il territorio regionale, hanno effettuato ogni anno circa trentacinquemila operazioni di aggiornamento dati nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, in risposta ad altrettante richieste da parte di contribuenti della nostra regione.

Le convenzioni attualmente in essere, stipulate secondo lo schema a suo tempo approvato con delibera 677/2008, sono in scadenza il 31 dicembre 2011, salva la proroga di massimo sei mesi che potrà essere disposta con atto del dirigente responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi.

Anche oltre tale scadenza, tuttavia, resta attuale l'esigenza disporre di una rete capillare di sportelli che possano fornire ai contribuenti veneti un adeguato servizio di assistenza tecnico - giuridica in materia di tassa automobilistica.

Considerato che a tale esigenza si è data sino ad oggi risposta, con risultati più che soddisfacenti, sfruttando le competenze e la distribuzione sul territorio delle agenzie pratiche auto, si rende necessario consentire per il futuro la continuità di tale modello, opportunamente aggiornato di volta in volta in ragione delle esigenze nel frattempo emerse, individuando allo stesso tempo un meccanismo che assicuri uno snellimento degli adempimenti necessari a tale scopo.

Questo obiettivo può essere raggiunto in primo luogo demandando per il futuro al dirigente responsabile pro tempore della Direzione Ragioneria e Tributi l'approvazione, con proprio atto, dei nuovi schemi di convenzione tra Regione Veneto e agenzie pratiche auto, apportando allo schema attualmente in essere tutte le opportune modifiche, ivi compreso l'eventuale adeguamento, in aumento o in diminuzione, della remunerazione riconosciuta alla agenzie, attualmente fissata in cinque euro più Iva per ciascuna pratica.

Sono già nella potestà del dirigente responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi tutti gli adempimenti connessi, tra cui anche l'impegno di spesa, da assumere al cap. 5210 "Spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi ed altre entrate regionali non tributarie e per i programmi di evoluzione, sviluppo e aggiornamento delle attività gestionali regionali in materia contabile-tributaria-fiscale" per la quota in scadenza dell'obbligazione, a carico dei relativi bilanci annuali, la liquidazione, il pagamento dei corrispet-

tivi e la predisposizione delle direttive per lo svolgimento dell'attività.

Ciò posto, con il presente atto si propone di demandare al dirigente responsabile pro tempore della Direzione Ragioneria e Tributi in via generale tutti gli adempimenti necessari in futuro alla prosecuzione dell'attività di assistenza tecnico - giuridica al contribuente da parte delle agenzie di pratiche auto abilitate dalle Province all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;

Visto l'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418;

Visto il Dpr 5 febbraio 1953, n. 39;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264;

delibera

1. di demandare, secondo quanto indicato nelle premesse, al dirigente responsabile pro tempore della Direzione Ragioneria e Tributi tutti gli adempimenti necessari in futuro alla prosecuzione dell'attività di assistenza tecnico - giuridica al contribuente da parte delle agenzie di pratiche auto abilitate dalle Province all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1807 del 8 novembre 2011

Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria". Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Approvazione di disposizioni applicative in materia funeraria ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 18/2010. La presente delibera non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce - per

la Regione Veneto - la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell'articolo 117, comma 6, Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. L'art. 2, comma 2 prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione.

Al fine di predisporre tali disposizioni tecniche, presso la Direzione Prevenzione, è stato subito istituito un gruppo tecnico costituito da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss e da un rappresentante della Direzione Urbanistica. Dal mese di aprile 2010 il gruppo di tecnico si è riunito in 8 incontri al termine dei quali, tenuto conto della realtà esistente nel territorio regionale e delle disposizioni regolamentari in materia funeraria presenti nelle altre Regioni, ha proposto un documento contenente delle prime indicazioni di carattere igienico-sanitario.

Poiché gli ambiti disciplinati dalla normativa regionale in materia funeraria non riguardano solo aspetti sanitari ma attengono anche ad aspetti legali, allo stato civile, alla disciplina del commercio, con ricadute anche sul piano economico, di concerto con gli Assessorati al Territorio, alla Cultura, agli Affari Generali e l'Assessorato all' Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione è stato costituito presso la Direzione Affari Legislativi un apposito tavolo di lavoro istituzionale. Al tavolo di lavoro, i rappresentanti delle Direzioni interessate hanno revisionato ed integrato il primo documento proposto dal gruppo di lavoro tecnico anche alla luce della nuova normativa in materia di semplificazione.

Il documento è stato presentato alle Associazioni di Categoria nel corso di un incontro avvenuto il 16 maggio 2011 presso la Direzione Prevenzione. A seguito di tale incontro le stesse hanno presentato alcune osservazioni e proposte che sono state valutate e considerate nel testo finale - Allegato "A", di concerto con la Direzione Affari legislativi per gli aspetti di competenza.

Allo scopo di definire i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge regionale n. 18/2010, con nota prot. n. 240057 del 18 maggio 2011 è stato formalmente chiesto all'Ance Veneto di designare un proprio rappresentante al tavolo tecnico, trattandosi di un tema d'interesse per i Comuni quali gestori dei cimiteri. In attesa delle proposte del tavolo tecnico e coerentemente con la previsione di cui all'art. 54 "Regime transitorio", comma 6, della Legge regionale n. 18/2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dpr n. 285/1990.

Nel corso degli incontri il gruppo tecnico di lavoro ha proposto un piano di formazione minimo per lo svolgimento dell'attività funebre - Allegato "B". La formazione prevede la trattazione di argomenti di Medicina Legale, Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro, ovvero di materie di carattere igienico-sanitario, necessarie per l'acquisizione delle competenze per l'assolvimento dei nuovi compiti affidati agli operatori funebri dalla Legge regionale n. 18/2010.

Considerata la complessità della materia, il gruppo tecnico ha tuttavia fatto presente la necessità di un approfondimento con il coinvolgimento, per alcuni aspetti, anche i Comuni. Per tutto quanto evidenziato si propone pertanto di recepire il documento di cui all'Allegato "C" in ordine ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge regionale n. 18/2010".

Considerato ancora che i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b) per le strutture destinate al servizio obitorio sono già stati definiti, relativamente al "servizio mortuario", dalla Dgr n. 2501 del 6/08/2004 e, per la "sala autoptica", dalla Dgr n. 3673 del 25/11/2008, requisiti peraltro richiesti per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture assoggettate alla Legge regionale n. 22/2002, viene rimandato ad un successivo provvedimento la loro definizione al fine di renderli coerenti con quelli già stabiliti per le strutture sanitarie.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale le seguenti disposizioni applicative della Legge regionale n. 18/2010.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto il Dpr n. 285 del 10 settembre 1990 "Regolamento di polizia mortuaria".

Vista la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

Visto l'articolo 117, comma 6, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Vista la Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria".

Vista la Dgr n. 1909 del 27/07/2010, la Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 - "Norme in materia funeraria - Linee Guida di Prima Applicazione".

Vista la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Vista la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, la Dgr n. 2501 del 16/08/2004, la Dgr n. 3673 del 25/11/2008: "definizione requisiti autorizzazione all'esercizio e accreditamento dei laboratori di anatomia patologica e di istocitopatologia; definizione requisiti di autorizzazione all'esercizio della sala autoptica".

delibera

1. Di approvare l'Allegato "A" Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria"- Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e), ed f), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare l'Allegato "B" - "Programma di Formazione per lo svolgimento dell'attività funebre" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Di recepire l'Allegato "C" - Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge regionale n. 18/2010" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Legge regionale 4 marzo 2010 n. 18
 “Norme in materia funeraria”

Disposizioni applicative requisiti della casa funeraria
 (Art. 2, comma 2, lettera c)

L'articolo 16 della legge regionale n. 18/2010 definisce “casa funeraria” la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria, previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce, in quanto compatibile, l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della casa funeraria in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

1. locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - a. accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione
 - b. esecuzione dei trattamenti consentiti
 - c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa
 - d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme
 - e. celebrazione del commiato
2. ulteriori locali richiesti:
 - a. servizi igienici per il personale
 - b. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto
 - c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
5. impianto di illuminazione di emergenza;
6. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti

7. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali

Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

1. superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;
2. pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
3. condizionamento ambientale idoneo a garantire:
 - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;
 - umidità relativa 60% (± 5%);
 - 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
4. per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
 - a. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico.
 - b. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio
 - c. sistema di aspirazione dei gas.

Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la “sala del commiato”.

Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

Requisiti della sala del commiato
 (Art. 2, comma 2, lettera c)

L'articolo 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce “sala del commiato” la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

Il regolamento locale di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari
5. superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli
7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap
8. dotazione di arredi adeguati all'accogliimento del feretro e dei partecipanti

Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

Requisiti dei mezzi di trasporto funebri Art. 2, comma 2, lettera d)

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bur delle presenti disposizioni.

Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre Art. 2, comma 2, lettera e)

L'attività funebre come definita all'art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alle presenti disposizioni.

L'esercizio dell'attività funebre è subordinato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale

l'impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza.

È altresì assoggettato ad autorizzazione comunale lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui al comma 7, del citato art. 5, della legge regionale n. 18/2010.

Tutte le imprese che intendono esercitare attività funebre devono avere almeno una sede commerciale.

Nel caso di impresa operante in più Comuni, ovvero con sedi fuori dalla Regione Veneto, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata in tutti i Comuni della Regione Veneto presso i quali l'impresa intende svolgere attività commerciale.

Ciascuna sede commerciale deve disporre di adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi di attività.

Nei suddetti locali non possono essere svolte le attività previste dagli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010.

Ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre; tale funzione può essere assunta dal legale rappresentante o direttamente dal titolare nel caso di impresa individuale.

Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri, fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre Regioni.

L'impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti nel provvedimento della Giunta regionale di cui dall'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 18/2010 e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione.

L'impresa funebre deve inoltre dimostrare la disponibilità continuativa di almeno quattro operatori funebri, in possesso dei requisiti formativi obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro. I contratti di lavoro degli operatori funebri devono essere di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa ed effettiva l'espletamento dell'attività funebre.

Presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss.

Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 18/2010.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle presenti disposizioni, le imprese che al 24 marzo 2010 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2010) esercitavano l'attività funebre di cui all'art. 5 della più volte citata legge regionale n. 18/2010, dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio

dell'attività funebre e presentare istanza di autorizzazione al Comune territorialmente competente.

I corsi di formazione per i soggetti esercenti attività funebre sono svolti da organismi di formazione accreditati di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" riconosciuti dalla Direzione regionale Formazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

La durata minima della formazione teorica di base per il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri è di 15 ore ripartita su 3 giornate.

Il corso deve trattare temi di Medicina Legale (minimo 5 ore), Igiene Pubblica (minimo 5 ore), Medicina del Lavoro e norme di legge connesse (minimo 5 ore) secondo il programma allegato.

Al termine del corso e previo superamento di un test di verifica dell'apprendimento viene rilasciata attestazione di partecipazione, una copia della quale inviata al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss territorialmente competente.

Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri (Art. 2, comma 2, lettera f)

Le cappelle private disciplinate dall'art. 42 della Lr 18/2010 sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita all'art. 43 della Lr 18/2010 deve essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura, corredata della documentazione indicata nell'allegato A "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" della Dgr n. 2051 del 3/07/200.

La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica con la descrizione e l'ubicazione dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).

Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai seguenti requisiti minimi:

- lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato; in questi ultimi casi, tante le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas;
- la chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15, sempre intonacati nella parte esterna; è permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura ermetica;
- altezza loculo cm 70;
- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

L'istruttoria viene condotta dal Comune e il procedimento dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda fermi restanti i casi di interruzione dei termini di cui alla Legge 241/1990.

Allegato B

Programma di Formazione per lo svolgimento dell'attività funebre

1. Medicina Legale e norme di legge connesse
 - 1.1. Patologia medico-legale
 - 1.1.1. traumatologia
 - 1.1.2. asfissologia
 - 1.1.3. tossicologia
 - 1.2. Tanatologia
 - 1.2.1. morte improvvisa
 - 1.2.2. tanatocronologia
 - 1.2.3. resti mortali
 - 1.3. Inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione
 - 1.3.1. attività ordinarie e straordinarie
 - 1.3.2. esumazioni - estumulazioni giudiziarie
 - 1.4. La presenza del cadavere nell'abitazione
 - 1.4.1. indicazioni e controindicazioni
 - 1.5. Trasferimento e trasporto di cadavere
 - 1.5.1. attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio
 - 1.5.2. trasferimenti durante il periodo di osservazione
 - 1.5.3. trasporti in ambito regionale, extraregionale ed internazionale
 - 1.6. Trattamenti conservativi
 - 1.7. Cremazione
2. Igiene Pubblica e norme di legge connesse
 - 2.1. Cimiteri e strutture cimiteriali
 - 2.1.1. disposizioni generali e piani cimiteriali, crematori
 - 2.1.2. inumazioni, tumulazioni, cinerari, ossari (normativa, caratteristiche costruttive)
 - 2.1.3. problematiche di igiene pubblica nella gestione di tombe epigee ed ipogee, ossari, cinerari
 - 2.1.4. rifiuti derivanti da attività cimiteriali
 - 2.2. Strutture funebri
 - 2.2.1. obitori, depositi di osservazione, sale anatomiche, casa funeraria, sala del commiato (normativa, definizioni, caratteristiche strutturali e tecnologiche)
 - 2.3. Casse funebri e mezzi di trasporto
 - 2.3.1. tipologie e caratteristiche delle casse
 - 2.3.2. mezzi di trasporto, rimesse (caratteristiche, manutenzioni, disinfezioni, disinfestazioni)
3. Medicina del Lavoro e norme di legge connesse
 - 3.1. Tutela e sicurezza dei lavoratori ed addetti all'attività funeraria (D.lgs 81/08)
 - 3.1.1. valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, responsabile della sicurezza, rappresentante dei lavoratori, medico competente
 - 3.1.2. dispositivi di protezione individuale
 - 3.1.3. movimentazione casse e feretri, antinfortunistica
 - 3.1.4. mezzi di trasporto (normativa per i conducenti ed i trasportati)

Allegato C

Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della Legge regionale 18/2010
 Valutazioni del Gruppo Tecnico, costituito presso la Direzione Prevenzione, in ordine alle requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge regionale 18/2010.

Considerata la complessità della materia, il gruppo di lavoro propone:

- a) che le disposizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri e dei crematori previste all'art. 2, comma 2, lettera a) della Lr 18/2010 possono al momento essere ancora ricondotte alle previsioni di cui al Dpr 285/90 rinviando ad un apposito tavolo tecnico, con il coinvolgimento dei Comuni, l'esame e la definizione dei nuovi requisiti;
- b) di rimandare la definizione della malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura e la cremazione, come previsto all'art. 2, comma 2, lettera g), ad un successivo provvedimento in attesa che il Ministero della Salute adotti un atto di indirizzo, come richiesto dalla Direzione Prevenzione con nota prot. 531316 del 11/10/2010;
- c) di confermare, al momento, quanto già stabilito dagli articoli 30 e 31 del Dpr 285/90 per il trasporto cadavere, dall'art. 36 per il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili e i requisiti delle casse previsti dagli art. 75 e 76 del Dpr 285/90 per le inumazioni e per le tumulazioni;
- d) di prendere atto, in merito alla possibilità di realizzazione di manufatti in sostituzione della cassa di legno di cui all'art. 31 del Dpr 285/90, delle considerazioni più volte richiamate dall'ufficio legislativo del Ministero della Salute in particolare che "la fattispecie concretamente individuata nel citato art. 31 configura un provvedimento amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 112 del 1998" ovvero di compiti e funzioni amministrative conservati allo Stato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1808 del 8 novembre 2011

Azioni regionali di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Approvazione programma per il secondo semestre dell'anno 2011 e l'anno 2012. Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il programma delle iniziative regionali di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte agli operatori dei Servizi Spisal ed al Sistema di Promozione della Salute e Sicurezza del lavoro. La delibera prevede un impegno di spesa di € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) con finanziamento del Fondo Sanitario regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In adempimento di quanto previsto con Dgr 3336/2009, l'attività regionale di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata assicurata, nel corso dell'anno 2010 e del primo semestre dell'anno 2011, mediante l'organizzazione di numerosi corsi destinati principalmente agli operatori Spisal, ma aperti anche alla partecipazione di personale appartenente alle Pubbliche amministrazioni che con le Ulss concorrono nello svolgimento delle attività di vigilanza e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, in coerenza con quanto pianificato nell'ambito del Comitato regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.lgs 81/08.

Le iniziative di informazione sono state rivolte al complesso dei soggetti istituzionali che compongono il sistema di promozione della salute e sicurezza (comma p dell'art. 2 del D.lgs 81/08) ed agli operatori aziendali che operano per la sicurezza nei luoghi di lavoro (medici competenti, addetti e responsabili dei servizi di protezione prevenzione, lavoratori, coordinatori dei lavori edili).

La sintesi delle azioni formative e informative svolte nell'anno 2010 e nel primo semestre dell'anno 2011 (Allegato A) evidenzia come nel corso dell'anno siano stati organizzati 11 corsi di formazione, alcuni ripetuti in più edizioni, oltre a 2 iniziative di informazione per un totale di oltre 290 ore di formazione e 10 ore di informazione.

Ai corsi di formazione hanno partecipato 302 operatori del sistema della prevenzione (operatori Spisal e medici competenti). Per alcuni corsi è stata espletata la procedura finalizzata all'inserimento delle iniziative nell'ambito del programma di formazione continua degli operatori della sanità (Ecm) cui ha conseguito l'attribuzione agli stessi di un considerevole numero di crediti formativi. Il materiale didattico e formativo predisposto per ciascuna iniziativa è conservato e disponibile presso il Servizio Tutela, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione Prevenzione.

Si tratta con il presente provvedimento di approvare il programma delle azioni regionali di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da sviluppare nel secondo semestre dell'anno 2011 e nell'anno 2012, definendo altresì un impianto metodologico e organizzativo comune al fine di garantire efficienza ed economicità alle azioni.

Il programma comprende azioni a supporto dei diversi progetti approvati nell'ambito del Piano regionale per la Prevenzione 2010-2012 (Dgr 3139/2010) e azioni promosse dalla Direzione Prevenzione- Servizio Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro per assicurare la formazione continua e l'aggiornamento del personale Spisal. In particolare si ravvisa la necessità di intervenire nella formazione del personale con qualifica Upg di nuovo incarico anche al fine di garantire unicità di interpretazione del ruolo assunto e di applicazione della normativa di settore su tutto il territorio regionale.

In conformità con le disposizioni che impongono il contenimento dei costi sarà privilegiata, laddove possibile, la metodologia della formazione a distanza (Fad). Inoltre per i corsi saranno espletate le procedure per l'accreditamento nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina (Ecm).

Le spese sostenute per la partecipazione alle iniziative formative rimarranno a carico delle Aziende Ulss di appartenenza del personale.

Si rimanda all'Allegato B del presente provvedimento, la definizione degli obiettivi di attività, le azioni di sviluppo, dei